

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE TECNICO



Registro delle Ordinanze n. 7 / 2016

Oggetto: chiusura temporanea Parco Giochi Jumanji per manutenzione periodica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il Decreto n. 1 del 4 gennaio 2016 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato che:

- l'art 8 del capitolato speciale di manutenzione del verde pubblico: "Almeno una volta l'anno, verso la fine del periodo invernale, e quindi poco prima della ripresa vegetativa, deve essere somministrata a tutte le piante che ne necessitano ed ai tappeti erbosi, una concimazione minerale a base di fertilizzanti chimici ternari nelle dosi pro capite da stabilirsi caso per caso. La superficie da concimare attorno ad ogni pianta arborea deve essere quella della proiezione sul terreno della chioma considerata allo stato naturale avendo cura di far seguire a questo trattamento un'abbondante irrigazione. In particolare sui tappeti erbosi, alla ripresa vegetativa, si deve provvedere ad una equilibrata somministrazione di concime chimico ad alto titolo di azoto assimilabile in superficie facendo seguire un'abbondante irrigazione. Di norma durante i periodi stagionali favorevoli (dal primo marzo al 30 novembre tranne dal 15 giugno al 1 settembre) ogni 4-5 settimane l'Impresa è tenuta ad effettuare concimazioni in copertura a base di nitrati sodici o ammoniaci in ragione di 2-5 grammi per metro/quadrato, e all'inizio del periodo autunnale con un fosfato biammonico in ragione di 10 g/m² e con un ammendante organico (letame 10 litri/m² o equivalente)";
- L'ente è dotato di altra area giochi sita in via Perugia alle spalle del palazzetto dello sport, di cui sarà assicurata l'apertura nel periodo considerato;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare l'incolumità pubblica durante dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, disporre la chiusura del parco in oggetto indicati dal 07/03/2016 al 21/03/2016;

Visto il D. LGS 267/2000 e ss.mm.ii.(T.U.E.L.);

ORDINA

La chiusura del parco Giochi Jumanji sito in via Federico Garcia Lorca partire da Lunedì 07 Marzo 2016 fino a Domenica 20 Marzo 2016, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria come da art. 8 del capitolato speciale di manutenzione del verde pubblico.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio e mediante avviso affisso all'esterno del Parco.

Informa

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale 04 marzo 2016.

Arch. Raffaele Bonanno

